



*Consiglio Provinciale
dei
Consulenti del Lavoro
di Napoli*

A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI

Dentro la Notizia

11/2013

GENNAIO/11/2013 (*)

25 Gennaio 2013

**ANCHE IL LAVORO OCCASIONALE
ACCESSORIO, OGGETTO DI
PROFONDA RIVISITAZIONE DA
PARTE DELLA LEGGE “FORNERO”,
TROVA I NECESSARI CHIARIMENTI
OPERATIVI MINISTERIALI.
CON LA CIRCOLARE N. 4/2013 IL
WELFARE FA IL PUNTO SULLA
CORRETTA GESTIONE DEI VOUCHER
PRECISANDONE SIA LE MODALITA’
DI UTILIZZO CHE LE EVENTUALI
CONSEGUENZE SANZIONATORIE IN**

CASO DI UTILIZZO DIFFORME DALLE PREVISIONI DI LEGGE.

Il Ministero del Lavoro, con la **circolare n° 4 del 18 gennaio 2013**, continua la disamina delle novità introdotte dalla Riforma del Lavoro "Fornero" occupandosi, con il documento di prassi citato, del lavoro occasionale accessorio.

L'art. 70 del D.Lgs. 276/2003, così come novellato dalla L. 92/2012, prevede ora che "per prestazioni di lavoro accessorio si debbono intendere attività lavorative di natura **meramente occasionale** che non danno luogo, con riferimento **alla totalità dei committenti**, a compensi superiori a 5.000,00 euro nel corso di un anno solare....".

Viene pertanto statuito **un limite inderogabile di tipo economico**, all'utilizzo del lavoro accessorio, fissato nella misura di € 5.000,00 con riferimento al singolo lavoratore ed alle prestazioni rese a favore della **totalità dei committenti**.

In aggiunta a tale limite, strettamente correlato alla persona del lavoratore accessorio, è stato previsto un ulteriore parametro da rispettare.

Infatti, laddove l'attività di tipo accessorio, venga resa a favore di **committenti imprenditori commerciali o professionisti**, le prestazioni lavorative non potranno far percepire, **per singolo committente**, compensi superiori ad € 2.000,00#.

Pertanto nel caso in cui il committente sia un professionista o un imprenditore commerciale, laddove il termine "commerciale" non deve intendersi quale identificazione dell'attività svolta ma solo quale soggetto che opera su un determinato mercato, è possibile ricorrere al lavoro accessorio rispettando **entrambi** i seguenti limiti massimi:

- € 5.000,00 di compenso per singolo lavoratore tenendo in considerazione i proventi percepiti da tutti i committenti;
- € 2.000,00 di compenso per ciascun committente.

Particolari previsioni vengono poi stabilite per il settore agricolo e per i committenti pubblici.

Il documento di prassi ministeriale contiene un'importante precisazione, fra l'altro già oggetto di chiarimenti in passato (*cf.* INPS circ. n. 88/2009 e 17/2010), nel punto in cui ricorda che il ricorso ai buoni lavori (*c.d. voucher*) è limitato al **rapporto diretto tra prestatore ed utilizzatore finale** dovendosi pertanto **escludere** la possibilità del loro utilizzo, ad esempio, **nei casi di appalto e somministrazione**.

Il Dicastero di Via Flavia coglie anche l'occasione per precisare che il compenso legato alle prestazioni di tipo accessorio, anche se **esente da qualunque imposizione fiscale, e non incide ai fini della conservazione dello *status* di disoccupato o inoccupato**, è utile ai fini del raggiungimento del reddito minimo richiesto per il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno – *ex art. 72 comma 3 D.Lgs. 276/2003*.

Fra le modifiche apportate dalla Riforma Fornero particolare importanza riveste la previsione – art. 1 c. 32 L. 92/2012 – che i buoni di lavoro accessorio sono **"orari, numerati progressivamente e datati"** stabilendo, *de facto*, un parametro orario per retribuire la prestazione. **Il singolo voucher, del valore nominale di €10,00 corrisponde pertanto ad un'ora di lavoro** a differenza della previgente normativa che non fissava un parametro minimo per il compenso da corrispondere al prestatore.

Inoltre, i buoni lavoro dovranno essere numerati e successivamente utilizzati ma **entro il termine di 30 giorni dal loro acquisto**.

Queste nuove previsioni legislative richiedono un diverso approccio anche da parte del **personale ispettivo** che dovrà procedere, come avviene per i

lavoratori dipendenti, identificando anche il numero di ore effettivamente prestate dal lavoratore accessorio al fine di verificare la congruità dei *voucher* utilizzati per remunerarne l'opera lavorativa.

L'ultima parte della circolare n° 4/2013 si sofferma sulle conseguenze di un difforme utilizzo del lavoro accessorio. Viene infatti precisato che **laddove i buoni vengano utilizzati in violazione dei limiti quantitativi ut supra (€ 5.000/€ 2.000) la conseguenza sanzionatoria sarà la trasformazione "in quella che costituisce la forma comune di rapporto di lavoro" cioè lavoro subordinato a tempo indeterminato.**

Analoga conseguenza si avrà nel caso in cui i *voucher* dovessero essere utilizzati in un periodo diverso da quello consentito (30 giorni dal loro acquisto).

In nuce, il Ministero chiarisce che i buoni lavoro acquistati prima del 18 luglio 2012 potranno essere utilizzati entro e non oltre il 31 maggio 2013 rispettando i "vecchi" paletti relativi al campo di applicazione del lavoro accessorio e, pertanto, non concorreranno al fine del raggiungimento dei limiti attualmente previsti per il compenso (€ 5.000 / € 2.000). Inoltre tali *voucher* "residui" potranno essere utilizzati senza necessità di parametrizzazione alla singola ora di lavoro.

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/PA